

STATUTO

"Associazione Testimonianze APS"

Art. 1 E' costituita l' "Associazione Testimonianze APS" ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni, con sede in Firenze, via Ghibellina n. 6. Fonda la propria attività sul volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Art. 2 L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. (D.lgs 117/2017 art. 5 lettere i,v,w)

Scopi dell'Associazione sono in particolare:

- a) promuovere ricerche e iniziative volte allo sviluppo di una cultura e di una azione per la pace;
- b) contribuire ad una cultura diretta alla difesa dei diritti dell'uomo e alla liberazione degli oppressi, nella piena laicità dell'azione politica;
- c) favorire la crescita soprattutto nelle giovani generazioni di esperienze culturali, religiose, ecclesiali, politiche capaci di rinnovare le istituzioni e di dar voce e realizzazione concreta alle potenzialità creative presenti nella società.

Art. 3 Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione:

- a) pubblica la "Rivista Testimonianze";
- b) organizza convegni, seminari, incontri, dibattiti;
- c) dà vita o partecipa ad iniziative di collegamento fra movimenti e gruppi che si ispirano agli stessi suoi fini;
- d) fornisce la collaborazione di esperti ad iniziative culturali e politiche omogenee agli scopi sociali;
- e) gestisce una emeroteca internazionale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative degli iscritti;
- b) da sovvenzioni di Enti, pubblici e privati e persone fisiche;
- c) da proventi da attività commerciali, da attività de-commercializzate, da attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, da raccolta fondi

- d) da liberalità di terzi (disposte per atto tra vivi e mortis causa);
- e) da ogni altra entrata secondo quanto previsto dal codice del terzo settore.

Art. 5 Possono entrare a far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne fanno domanda e aderiscono agli scopi indicati nell'art. 2.

L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Consiglio direttivo. Il loro numero è illimitato; le persone fisiche che aspirano ad entrare nell'Associazione devono avere conseguito la maggiore età. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa fissata dal Consiglio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività e iniziative dell'Associazione, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti e ad esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Hanno diritto di voto in assemblea, in base al principio del voto singolo, i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi Art. 7 e Art. 8.

Art. 6 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, morte.

Art. 7 La decadenza del socio dall'iscrizione è pronunciata dal Consiglio direttivo, ove ricorrono le seguenti condizioni:

a) perdita della capacità di agire;

b) grave violazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali: in questo caso il socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

c) morosità non sanate, deliberazione del Consiglio del versamento delle quote sociali. La decadenza non potrà essere pronunciata senza preventiva contestazione al socio delle ragioni che la determinano e senza che gli sia consentito giustificare la propria condotta.

Art. 8 Il socio recede dall'Associazione in qualsiasi momento previa comunicazione inviata al Presidente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio che recede non ha diritto alla restituzione di quanto abbia versato, nel tempo, all'Associazione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Art. 9 L'associazione si avvale prevalentemente del lavoro dei volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano

attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dal comma 4) dell'art. 17 del D. Lgs. n. 117 del 2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 Euro giornalieri e 150 Euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è emessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 10 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo.

Sono cariche associative:

- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile e comma 2, art. 34 Codice Terzo Settore.

Art. 11 L'assemblea è composta da tutte le persone fisiche che hanno la qualità di socio.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione che la dirige con l'assistenza di un Segretario.

L'ordine del giorno e la data della prima e seconda convocazione devono essere comunicati con congruo anticipo.

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria, anche fuori dai locali sociali.

Il socio può delegare, con atto scritto, un altro socio per la presenza e il voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie. E' ammesso un massimo di tre deleghe per socio.

Art. 12 Rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- b) la nomina e revoca del Consiglio direttivo;
- c) la responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- d) la esclusione degli associati ;
 - e) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) gli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- b) lo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dal Presidente, da almeno metà dei componenti del Consiglio direttivo o da un terzo dei soci. In tali casi la convocazione deve essere fatta entro venti giorni dalla richiesta.

Art.13 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera col voto della maggioranza semplice dei partecipanti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti due terzi dei soci e in seconda convocazione se è presente almeno la metà dei soci. Essa delibera col voto della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, il voto si esprime per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali il voto si esprime a scrutinio segreto secondo la procedura determinata dalla stessa assemblea. In tali casi vengono designati due scrutatori, scelti dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo. Si considerano eletti coloro che all'esito dello scrutinio abbiano ricevuto, nell'ordine, il maggior numero di voti.

Art.14 Il Consiglio direttivo si compone di nove membri, eletti dall'assemblea tra i soci. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione. Qualora, nel corso del mandato, uno dei membri del Consiglio cessi dalla carica, il Consiglio stesso nominerà il nuovo consigliere attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo; in mancanza procederà ad indire elezioni suppletive.

Il Consiglio direttivo, si riunisce su convocazione del Presidente con preavviso di almeno una settimana, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri.

Il Consiglio direttivo decide a maggioranza dei presenti a voto palese. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Per l'elezione del Presidente si procede invece a scrutinio segreto.

Art. 15 Rientrano nella competenza del Consiglio direttivo:

- a) la nomina del Presidente dell'associazione;
- b) la nomina del Direttore della rivista "Testimonianze";
- c) la predisposizione del programma annuale dell'associazione;
- d) la predisposizione del bilancio annuale dell'associazione;
- e) l'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto;
- f) la dichiarazione di ammissione e di decadenza dei soci;
- g) la determinazione della quota associativa annuale;
- h) l'accettazione di lasciti, eredità, legati o liberalità di privati o di enti pubblici;
- i) ogni attività di straordinaria amministrazione;
- j) la eventuale richiesta del riconoscimento della personalità giuridica;
- k) la nomina di Presidente e dei componenti del Comitato scientifico.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere e aggiornare il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo nonché il registro dei volontari.

Art. 16 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca gli organi collegiali dell'Associazione e ne dirige le sedute.

Prevvia autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri ad un consigliere, nonché, con speciale procura e per speciali atti, a terzi. La delega, in ogni caso, deve essere annotata nel libro dei verbali del Consiglio direttivo.

Il Presidente sta in giudizio per l'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Art. 17 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea, tra associati, con le stesse modalità e le stesse maggioranze dell'art. 14, ma la nomina è a tempo indeterminato, fino a diverse determinazioni dell'assemblea stessa.

Art. 18 Il Tesoriere svolge tutte le mansioni di gestione ordinaria del patrimonio dell'Associazione, ne cura la contabilità, può essere delegato dal Consiglio direttivo allo svolgimento di singoli compiti.

Art. 19 Il Comitato scientifico è composto da 5 membri. Ha il compito di individuare temi di riflessione e di proporre iniziative culturali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I componenti ed il Presidente del Comitato scientifico sono eletti dal Consiglio direttivo.

Art. 20 Il Comitato "Amici di Testimonianze" è costituito da persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro, altri enti pubblici o privati che non assumono la qualifica di socio, ma hanno ugualmente diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e le attività promosse dall'Associazione (ad eccezione delle attività istituzionali) contribuendo economicamente alla loro realizzazione.

Art. 21 L'esercizio finanziario dell'Associazione dura dodici mesi, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio finanziario dovrà essere redatto il bilancio annuale dell'Associazione. Il Consiglio direttivo presenta annualmente all'assemblea, entro il trenta aprile, il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, con indicati beni, contributi e lasciti, nonché il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione una settimana prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 22 Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 La durata dell'Associazione è illimitata e può sciogliersi:

- a) per accertata impossibilità di conseguire lo scopo sociale;
- b) su deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'Associazione. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore e decide anche sulla devoluzione del patrimonio residuo.

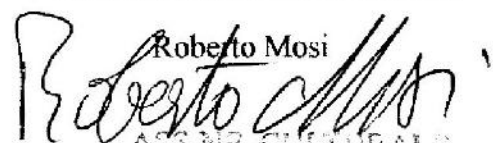
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 24 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti.

Art. 25 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Approvato con voto unanime dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 24 febbraio 2021.

Il Presidente dell'Associazione

Roberto Mosi


ASS.NE CULTURALE
TESTIMONIANZE
Via Ghibellina 2/5 - 50122 FIRENZE
Tel. e Fax 055 688180
C.R. 00409550430





Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 05/02/2021 AL
N. 1512/3 ESATIBURO ES-1/25
IL DIRETTORE
[Signature]

Associazione Testimonianze APS

Verbale dell'assemblea straordinaria 24.2.2021

In data 24.02.2021, preso atto che la prima convocazione è andata deserta, si tiene alle ore 18,00 in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea si svolge on line a causa delle restrizioni causate dall'epidemia covid in atto.

Il presidente dell'Associazione Roberto Mosi apre l'assemblea verificando la presenza del numero legale dei partecipanti: numero totale dei soci 43, presenti 17, deleganti 8; l'assemblea è valida. Risultano presenti: Roberto Mosi, Rosalba de Filippis, Pietro del Zanna, Pietro Leandro di Giorgi, Giorgio Federici, Stefano Fusi, Riccardo Gabrielli, Giuseppe Grazzini, Giulio Mannucci, Custode Marchese, Maria Cristina Matteini, Miriana Meli, Gabriella Pacciani, Saccardi Severino, Mauro Sbordonì, Vincenzo Striano, Stefano Zani.

Hanno delegato altri soci: Vannino Chti, Donatello de Filippis, Maria del Carmen Farah, Forni Marcello, Caterina Orione, Prezzolini Carlo, Massimo Seriacopi, Simone Siliani.

Primo argomento all'ODG: revisione e approvazione dello statuto dell'associazione.

Roberto Mosi illustra le modifiche apportate allo statuto che consistono principalmente nella modifica della ragione giuridica, da OdV (Organizzazione di volontariato) a APS (Associazione di Promozione Sociale), avendo riscontrato che questa nuova posizione sia più consona alle caratteristiche della nostra Associazione. Si tratta di due tipologie di associazione previste dal codice del terzo settore (D. lgs 117/2017) con caratteristiche analoghe e il passaggio da una forma all'altra è consentito.

Giulio Mannucci illustra altri punti che sono stati modificati, già evidenziati in rosso nella copia dello Statuto inviata a tutti i soci prima della riunione. Si tratta di allineamenti formali rispetto a quanto previsto dal CTS che non modificano la sostanza del testo precedente.

Stefano Zani propone di effettuare la votazione utilizzando la chat della videoconferenza ed inviando solo i pareri negativi. La mancata comunicazione si deve ritenere voto favorevole.

Si apre una breve discussione sul testo dello statuto e sulla modalità di votazione rilevando un generale consenso e nessuna opposizione.

Si passa alla votazione. Non essendo pervenuto nessun dissenso, il presidente dichiara approvate le modifiche e quindi il testo del nuovo Statuto così come è stato inviato a tutti i soci prima dell'assemblea.

Secondo punto all'ODG: varie ed eventuali.

Roberto Mosi interviene facendo osservare che si avvicina la scadenza del rinnovo delle cariche sociali, ma, vista la perdurante situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus che impedisce l'incontro in presenza e rende difficoltoso poter effettuare le votazioni in modo segreto, propone la prosecuzione delle stesse per alcuni mesi, fino alla auspicabile normalizzazione della situazione. I soci approvano.

Il direttore Severino Saccardi ringrazia i presenti e dà appuntamento per il prossimo incontro online: il 29.03.2021, una videoconferenza per la Festa della Toscana.

Verbalizzante
Miriana Meli

[Signature]

Il Presidente
Roberto Mosi

[Signature]